

## La contraffazione di opere d'arte può concorrere con la truffa

### La fattispecie si perfeziona quando manca una dichiarazione espressa di non autenticità, indipendentemente dal fine di trarne profitto

*Cass. pen., Sez. III, 25 marzo 2014, n. 13966*

*di Riccardo Salomone*

L'art. 178 del d. lgs. 42/2004, sotto la rubrica "Contraffazione di opere d'arte", punisce, in relazione all'ipotesi di cui alla lett. b) del comma 1, con la **reclusione da tre mesi fino a quattro anni** e con la multa da € 103 a € 3.099, "chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico".

Nel caso oggetto della sentenza, all'imputata è stato contestato di avere, anche senza aver concorso nella riproduzione, posto in circolazione come autentici esemplari riprodotti di oggetti di antichità (nella fattispecie, **mobili antichi**); di essersi procurata, con artifici e raggiri, consistiti nel garantire l'autenticità degli oggetti indicati e nel promettere la consegna della relativa certificazione, inducendo così in errore la persona offesa, l'ingiusto profitto di € 212.500,00, quale pagamento dei beni.

L'imputata, condannata dalla Corte d'Appello, proponeva ricorso avverso la sentenza.

La Cassazione ritiene infondati tutti i profili di doglianza. Afferma, infatti, che è evidente dalla semplice lettura della lett. b) che, ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che l'opera sia qualificata come "autentica", essendo sufficiente che manchi la dichiarazione espressa di non autenticità, atteso che la punibilità del fatto è esclusa, in caso di **dichiarazione espressa di non autenticità** all'atto dell'esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto ovvero, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, con dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita.

Quanto, poi, al tema dei **rapporti tra la fattispecie penale speciale e quella di truffa**, la Corte afferma che non può porsi all'evidenza una questione di "assorbimento" della seconda nella prima, atteso che, pur dovendosi riconoscere la natura plurioffensiva del reato previsto dal d. lgs. 42/2004, non è ipotizzabile un rapporto di specialità tra fattispecie in quanto nella previsione della lett. b), comma 1, manca – a differenza di quanto invece previsto nella lett. a) della medesima disposizione – il "fine di trarne profitto", elemento, questo, che potrebbe porre problemi di continenza tra fattispecie, in relazione al fine specifico previsto dal "comune" delitto di truffa.

Ciò, dunque, consente, da un lato, di ritenere ammissibile il concorso materiale tra le due fattispecie (quella della lett. b) del comma primo e quella della truffa), atteso che la fattispecie "speciale" punisce il semplice fatto di porre in commercio, detenere per farne commercio, introdurre a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque porre in circolazione, come autentici, per quanto qui di interesse, i predetti "oggetti di antichità", a prescindere dal fine di procurare per sé o per altri un "ingiusto profitto", come richiesto dall'art. 640 c.p.

Rigettando il ricorso, la Corte sostiene dunque che il reato di cui al d. lgs. 42/2004, art. 178, comma 1, lett. b), concorre con il reato di truffa, in quanto la fattispecie penale speciale punisce la condotta di chi – senza essere concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione – pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari di quelle opere od oggetti indicati nella norma, a prescindere dal fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto.